

Prosegue – e va qui segnalato – il contenimento della spesa in conto capitale, soprattutto in termini di impegni (-5,8 per cento); in flessione risultano gli “investimenti fissi lordi”, mentre in controtendenza risultano gli impegni per “acquisizioni di attività finanziarie”.

Cenni specifici vanno dedicati al tema dei residui; in proposito va rilevato che i residui attivi, di considerevole entità, aumentano del 13 per cento (passando da 215,2 a 243,3 miliardi); nell’esercizio 2012 la parte prevalente è rappresentata dai residui del settore tributario che aumentano dell’11,8 per cento.

I residui passivi alla fine dell’anno mostrano una rilevante flessione rispetto al precedente esercizio, passando da 93,1 a 74 miliardi. La flessione riguarda sia la parte corrente (da 57,6 a 46 miliardi), sia, in misura maggiore, il conto capitale (da 35,3 a 27,3 miliardi). I residui di nuova formazione mantengono la prevalenza.

Sul versante delle entrate gli accertamenti delle entrate finali lorde sono aumentati, in termini nominali, del 4,6 per cento, e risultano aumentati del 2,5 per cento al netto dei rimborsi IVA e degli introiti connessi al Fondo ammortamento titoli di Stato; anche in aumento sia gli incassi lordi che quelli netti (+4,2 per cento). In termini di accertamenti l’aumento è riconducibile al favorevole andamento delle entrate extra tributarie e di quelle del Titolo III, seguito dall’aumento della componente tributaria (2,4 per cento), che è peraltro quella che maggiormente incide in termini assoluti.

Lo scostamento percentuale, nel 2012, pur in riduzione rispetto agli anni precedenti, fra accertato e previsioni iniziali e definitive è comunque indice di sovrastima delle entrate finali.

5.

Gli approfondimenti condotti sul Rendiconto vengono naturalmente a ricomporsi con le misure che evidenziano le interrelazioni esistenti tra disciplina del bilancio, miglioramento dell'azione amministrativa, innovazioni ordinamentali e degli assetti organizzativi, disciplina della contrattualistica, misure tutte finalizzate al contenimento della spesa (obiettivo cruciale ed inderogabile del recente periodo).

In materia di ordinamento contabile due notazioni possono svilupparsi:

a) Il completamento della revisione strutturale del bilancio ha avuto, nel corso del 2012, una pausa normativa, atteso l'ulteriore rinvio dei termini per l'esercizio delle deleghe. L'individuazione delle nuove unità gestionali è comunque demandata ad un processo impegnativo e temporalmente concentrato, che coinvolge i Nuclei di analisi e valutazione della spesa. La rilevanza delle innovazioni richiede, in ogni caso, un approfondito esame degli esiti della sperimentazione affidata al Dipartimento della Ragioneria generale che ricomprende l'esame della attuale struttura di ripartizione in missioni e programmi.

Devono, al riguardo, essere valutati gli aspetti più volte sottolineati dalla Corte, connessi con il miglioramento della significatività dell'aggregazione funzionale della spesa, attraverso una più appropriata allocazione delle risorse in base alle competenze ministeriali, eliminando gli squilibri e sovrapposizioni e riducendo l'attuale eccessiva concentrazione in un numero limitato di missioni.

b) In ordine alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, prevista dalla riforma contabile, occorre riconsiderare la gestione del sistema al fine della massima integrazione; sta poi emergendo una impostazione che subordina il decollo del nuovo strumento all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio: non viene facilitata – in tal modo – l'immediata operatività di uno strumento essenziale.

Quanto agli aspetti interessanti la revisione degli assetti organizzativi, i provvedimenti di razionalizzazione delle strutture adottati in un più ampio quadro di *spending review* sono stati orientati, nel tempo, verso le seguenti aree di intervento:

- contenimento della spesa del personale (snellimento degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, riorganizzazione delle piante organiche, sospensione del *turn over* del personale, blocco dei contratti, riduzione delle strutture di missione, riduzione degli incarichi di consulenza, e riduzione degli oneri degli organi collegiali e degli altri organismi);

- riorganizzazione di alcuni comparti (Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e revisione del modello organizzativo del Ministero della difesa);
- soppressione di Enti e Organismi;
- crescita del processo di digitalizzazione della pubblica Amministrazione.

Da ultimo, in materia di contrattualistica pubblica si rilevano due aspetti:

1) a seguito della entrata in vigore della legge 190 del 2012 e del decreto legislativo 33 del 2013, sono stati previsti, tra l'altro, obblighi di trasparenza nelle procedure di affidamento e adempimenti in ordine alla verifica dell'assenza di motivi di incompatibilità o di inconferibilità di incarichi, con riferimento anche alla formazione delle Commissioni giudicatrici. Tali nuove disposizioni, da tempo auspiccate dalla Corte, se applicate e fatte osservare dalle pubbliche Amministrazioni, possono indubbiamente contribuire a ridurre l'impatto dei fenomeni corruttivi.

2) Nuove disposizioni estendono l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip S.p.A.: non sono tuttavia da registrare significativi progressi nella direzione della concentrazione delle stazioni appaltanti ancora in numero eccessivo con carenza di specializzazione delle figure professionali addette all'attività contrattuale. La mancata concentrazione delle stazioni appaltanti non consente peraltro di ottenere, da una parte, economie di scala, dall'altra, effetti di stimolo sul mercato ai fini del migliore dimensionamento produttivo.

MODULARIO  
C. C. - 2

# Corte dei Conti

N. 10/SSRRCO/PARI/13

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Raffaele Squitieri, Giorgio Clemente, Maurizio Meloni, Pietro De Franciscis, Rita Arrigoni, Mario Falcucci, Giuseppe Cogliandro, Anna Maria Carbone;

Consiglieri:

Carlo Chiappinelli, Simonetta Rosa, Ermanno Granelli, Antonio Frittella, Maurizio Pala, Giovanni Coppola, Marco Pieroni, Mario Nispi Landi, Enrico Flaccadoro, Vincenzo Palomba, Cinzia Barisano, Luigi Pacifico, Natale A.M. D'Amico, Clemente Forte;

Primo Referendario:

Alessandra Sanguigni;

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 e sui conti ad esso allegati, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze;



visti gli articoli 81, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, nonché l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, 10 novembre 1999, n. 469 e 15 dicembre 2001, n. 482, recanti semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303, come successivamente modificati ed integrati, in materia di organizzazione del Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della



legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

visti il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, che hanno dettato disposizioni in materia di privatizzazione, valorizzazione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante disposizioni in materia di debito pubblico;

visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;



visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anti-crisi, e proroga di termini;

vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali;

visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);

visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2011, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012;

visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici;



visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 135;

vista la legge 16 ottobre 2012, n. 182, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 novembre 2012, con il quale sono state ripartite nei capitoli e nei pertinenti articoli le variazioni alle unità di voto parlamentare apportate dalla legge 16 ottobre 2012, n. 182;

uditi nella pubblica udienza del 27 giugno 2013 i relatori, Presidente di sezione Maurizio MELONI e Presidente di sezione Rita ARRIGONI, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Salvatore NOTTOLA



Ritenuto in

FATTO

Il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 maggio 2013. Contestualmente, in via sperimentale, è stato presentato il rendiconto dematerializzato. E' stato ripresentato in data 19 giugno 2013, a seguito di rettifiche apportate, il prospetto riepilogativo in materia di regolazioni contabili e debitorie. Non è stato invece presentato l'allegato di cui all'art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente le risultanze delle spese relative a programmi aventi natura o contenuti ambientali.

Sono stati rilevati:

per il CONTO DEL BILANCIO,

in ordine all'ENTRATA:

- a) poste di bilancio per le quali si riscontrano discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle amministrazioni;
- b) capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali, registrati nel rendiconto, risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio;
- c) nel "riscosso residui" dell'anno capitoli/articoli con importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2011, con riporto a zero delle differenze negative in sede di rendiconto; nel "versamento residui" capitoli/articoli per i quali il versato residui risulta inferiore agli importi da versare risultanti al 31 dicembre 2011, con riporto a zero delle differenze negative in sede di rendiconto;
- d) residui di versamento di pertinenza dello Stato (allegato 23 al rendiconto) nella quota non correlata a somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle cui origini e natura si riscontrano indicazioni parziali;
- e) resti da riscuotere delle entrate extra tributarie classificati come di riscossione certa,



quantunque ritardata, pari al 100 per cento (allegato 24 al rendiconto);

- f) poste di bilancio per le quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio;

in ordine alla SPESA:

- a) eccedenze di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa rispettivamente pari a 236,2 milioni, 16,2 milioni e 98,3 milioni, ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa;
- b) spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi nei capitoli 4763 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 5001 del Ministero della salute;
- c) decreti di accertamento residui ad oggi non ancora visti e registrati dalla Corte, in quanto il relativo procedimento di controllo non si è ancora concluso o ha evidenziato anomalie;

per il CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO:

- a) discordanze nelle variazioni intervenute in alcune poste delle “attività non finanziarie prodotte” e “attività non finanziarie non prodotte”;
- b) omesse variazioni intervenute in numerose poste concernenti i beni mobili patrimoniali iscritti tra le “attività non finanziarie prodotte”;
- c) poste dei residui attivi e passivi per i quali sono state riscontrate discordanze o irregolarità relativamente ai corrispondenti capitoli-articoli di bilancio;
- d) le omesse iscrizioni tra le “attività finanziarie” delle quote di partecipazione di Società del Ministero della difesa (Difesa servizi S.p.A.), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici S.r.l.; Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l.; Ferrovie della Calabria S.r.l.);


- e) omessa indicazione delle intervenute variazioni nella gestione del Fondo di rotazione per la concessione di mutui alle imprese a tasso agevolato, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, articolo 23;



Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

|  | COMPETENZA             | CASSA                  |
|--|------------------------|------------------------|
| Risparmio pubblico                                     | (+) 48.493.752.230,59  | (-) 19.102.810.749,05  |
| Saldo netto da finanziare                              | (+) 10.787.443.243,01  | (-) 58.764.257.240,71  |
| Indebitamento netto                                    | (+) 17.273.039.333,22  | (-) 52.802.021.762,72  |
| Ricorso al mercato                                     | (-) 203.546.207.654,55 | (-) 272.698.218.586,09 |
| Avanzo primario  | (+) 92.172.398.883,99  | (+) 22.793.140.335,62  |
| Differenza fra entrate complessive e spese complessive | (+) 36.237.441.454,82  | (-) 32.914.496.950,96  |

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2012

## ATTIVITA'

|                                       |                    |                           |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Attività finanziarie                  | 694.086.256.855,34 |                           |
| Attività non finanziarie prodotte     | 281.644.766.097,41 |                           |
| Attività non finanziarie non prodotte | 3.985.679.433,25   |                           |
| <b>Totale</b>                         |                    | <b>979.716.702.386,00</b> |

## PASSIVITA'

|  |                      |                             |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Passività finanziarie                          | 2.513.467.357.328,42 |                             |
| <b>Totale</b>                                  |                      | <b>2.513.467.357.328,42</b> |
| Eccedenza passiva al 31 dicembre 2012          |                      | 1.533.750.654.942,42        |
| Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2012 |                      | 10.530.635.678,44           |

Ulteriori dati relativi al conto del bilancio, al conto generale del patrimonio e ai conti ad essi allegati sono riportati nell'appendice, che costituisce parte integrante della decisione.

Nella relazione annessa alla decisione sono contenute osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili, nonché considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle amministrazioni. Nella stessa relazione sono contenute, altresì, considerazioni sulle modalità di riscrittura di residui perenti direttamente nei capitoli di bilancio, senza previa imputazione nei pertinenti Fondi di riserva.

Il Pubblico Ministero ha svolto proprie considerazioni con memorie scritte e, per quanto concerne il giudizio di parificazione, ha confermato le richieste conclusive contenute nelle predette memorie, nonché nella requisitoria orale.



Considerato in

## DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, privo dell'allegato di cui all'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli articoli 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è proceduto:


*per il Conto del bilancio,*

### - quanto all'ENTRATA:

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Il riscontro delle risultanze è stato eseguito, per tutte le poste contabili (unità di voto, capitoli ed articoli), sui conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti;

### - quanto alla SPESA:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla Corte; a verificare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;



*per il Conto generale del patrimonio:*

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche sulla base di documenti forniti dall'Amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole variazioni alle poste patrimoniali ed ai relativi allegati sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili, delle modalità di aggiornamento dei valori iscritti, della sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione, delle modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti.

Per le entrate, riscosse e versate, per le somme riscosse e “*da versare*” e per quelle “*da riscuotere*”, si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riepiloghi generali e nel conto del bilancio.

Per la spesa sono stati effettuati riscontri sulla base delle scritture tenute o controllate.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni:

*A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

Quanto all'Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

*lettera a):*

sulla base delle verifiche di conformità – effettuate ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7, che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto della competenza ed al conto dei residui. Tra le cause delle discordanze va, fra l'altro, evidenziata la presenza di “*dati compensati*”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle “*da riscuotere*”) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo, permangono dubbi sulla complessiva attendibilità delle scritture di base tenute ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti.

Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle “*comunicazioni ritardatarie*” inviate dalle amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le

stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche; ciò comporta l'inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l'emersione di incongruenze all'interno del rendiconto finale, come nei casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l'irregolarità del conto dei residui relativamente alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

lettera b):

come per gli anni precedenti, anche per il 2012 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 243.278 milioni, invece di 289.320 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 46.042 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il relativo importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma è desumibile solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2012 a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che ci siano specifiche voci di entrata il cui saldo è costituito da riaccertamenti (sopravvenienze attive).

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte negli anni precedenti, l'emergere di tali differenze è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali, che vengono operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare sostanzialmente indipendente rispetto alle altre voci del rendiconto. La stessa nota integrativa al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (215.207 milioni) e non in quelle (169.165 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio e, in particolare, del saldo del conto residui, ciò limita la necessaria raffrontabilità delle risultanze di bilancio fra i diversi

